



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA
DELLE SCALE MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO NELLE STAZIONI
DELLA METROPOLITANA DI BRESCIA**

INDICE

1	LUOGO ED ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE	2
2	IMPORTO DELL'APPALTO	3
3	DURATA DELL'APPALTO	3
	3.1.1 CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	3
4	MATERIALI, PRODOTTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	4
5	UTILIZZO DI SPAZI, IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE DELLA METROPOLITANA	5
	5.1.1 Permessi di lavoro.....	6
	5.1.2 Prescrizioni tecniche nei cantieri.....	6
	5.1.3 Interventi urgenti in caso di situazioni di pericolo	6
6	GARANZIE - ASSICURAZIONI.....	7
7	DOVERE DI RISERVATEZZA	8
8	ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI DELL'APPALTATORE.....	9
9	SICUREZZA SUL LAVORO	11
10	RISPETTO DELLE NORME AMBIENTALI	11
11	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	12
12	REFERENTE TECNICO DELL'APPALTATORE	12
13	COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE	12
14	CORRISPETTIVO.....	12
15	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	13
16	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE - QUINTO D'OBBLIGO.....	13
17	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	14
18	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	14
19	CESSIONE DEL CREDITO	14
20	PENALITÀ PER LE INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI	14
21	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	15
22	DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE	16
23	FACOLTÀ DI RECESSO DELLA COMMITTENTE – FORZA MAGGIORE	17
24	ESECUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE	18
25	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	18
26	FORO ESCLUSIVO	18
27	SPESE	18
28	RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.....	18

PREMESSE

- a. il presente documento costituisce il documento di riferimento per l'esecuzione del contratto d'appalto di cui trattasi, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulato a seguito delle procedure di affidamento da parte di Metro Brescia srl, di seguito "Committente"
- b. Le prestazioni contrattuali devono essere tutte eseguite dall'appaltatore ("Appaltatore") in conformità alle prescrizioni di cui al presente documento come integrato:
 - i. con la documentazione di contratto e, in particolare, Ordine/Contratto, allegati all'Ordine/Contratto (documentazione di gara, Specifiche Tecniche, capitolati, elaborati grafici, etc.) ("Documenti Contrattuali");
 - ii. con l'offerta dell'Appaltatore ("Offerta").
- c. Le condizioni di seguito riportate prevalgono rispetto ad eventuali diverse condizioni di servizio/fornitura/vendita dell'Appaltatore.
- d. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, nelle Norme Tecniche e nell'Offerta, dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza:
 1. Documenti Contrattuali (Specifiche Tecniche e relativi allegati);
 2. Capitolato Speciale d'Appalto;
 3. Offerta.
- e. L'Ordine/Contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi della normativa vigente in materia.
- f. L'Appaltatore si impegna a restituire alla Committente copia dell'Ordine/Contratto, debitamente sottoscritto in forma digitale, secondo i tempi e le prescrizioni indicate dalla Committente.

1 LUOGO ED ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Appalto ha per oggetto il servizio di **Manutenzione Preventiva e Correttiva delle Scale Mobili in servizio pubblico nelle stazioni della Metropolitana di Brescia.**

L'esecuzione del servizio oggetto della prestazione contrattuale deve avvenire nelle stazioni dotate di scale mobili che sono ubicate in varie vie cittadine del Comune di Brescia e delle seguenti tipologie costruttive:

- Interrate profonde
- Interrate superficiali
- A raso
- In viadotto

Le caratteristiche tecniche, le prestazionali del servizio ed attività richieste sono tutte riportate nelle Specifiche Tecniche "*Appalto per il servizio di Manutenzione preventiva e correttiva delle Scale Mobili in servizio pubblico nelle stazioni della Metropolitana di Brescia*".

Si sottolinea che il servizio comprende anche la fornitura dei ricambi necessari a svolgere la manutenzione.

Si informa che presso le Stazioni e lungo gli accessi alla linea della metropolitana sono installati sistemi di antintrusione con registrazione immagini controllati dalla centrale di

indirizzamento e programmazione. Ogni Stazione possiede una centrale antintrusione per il controllo degli accessi propri della stazione e della tratta di linea che gli compete. Il Deposito possiede nr. 8 centrali antintrusione, affiancate a quelle di rivelazione incendi e di video sorveglianza oltre ad un controllo perimetrale.

2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'Appalto è costituito dalla somma dei valori di riferimento indicati dal Committente nella richiesta d'offerta fatta in sede di gara per le prestazioni relative alle manutenzioni preventive, correttive ed alla fornitura dei ricambi.

Tale importo non è impegnativo per il Committente.

L'importo netto a base di gara è pari a

€ 1.440.000,00 (unmilionequattrocentoquarantamila/00)

così previsto:

€ 480.000,00 (quattrocentottantamila/00)

per la durata di 12 mesi con opzione di rinnovo di ulteriori mesi 24

L'Appaltatore durante il servizio dovrà applicare per le prestazioni suddette i prezzi unitari, con il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Il ribasso percentuale (e quindi il prezzo) offerto dall'Appaltatore in sede di gara per le prestazioni di manutenzione e per i ricambi non potrà essere modificato durante tutta la durata dell'Appalto sulla base della verifica delle quantità o della qualità delle prestazioni fornite.

3 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 12 mesi con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi per un totale di 36 mesi.

3.1.1 CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

Saranno ammessi alla gara solo i concorrenti in possesso dei requisiti minimi richiesti qui di seguito elencati e l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che presenterà la proposta tecnico-economica più vantaggiosa secondo quanto descritto nelle Specifiche Tecniche.

Documentazione richiesta per i requisiti minimi di ammissibilità

Per i requisiti minimi dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 resa su propria carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante, o procuratore speciale (in tal caso allegare copia conforme di detta procura), accompagnata da fotocopia di un documento di identità, di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., (modello DGUE). In caso di partecipazione in consorzi o raggruppamenti, le dichiarazioni dovranno essere rese dai rappresentanti di tutti gli operatori economici costituenti il consorzio o il Raggruppamento.
2. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 resa su propria carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante, o procuratore speciale (in tal caso allegare copia conforme di detta procura), accompagnata da fotocopia di un documento di identità, sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per l'industria Artigianato ed Agricoltura, secondo fac-simile allegato (modello A3). In caso di partecipazione in consorzi o raggruppamenti, le dichiarazioni

dovranno essere rese dai rappresentanti di tutti gli operatori economici costituenti il consorzio o il Raggruppamento.

3. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 resa su propria carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa singola o della Capogruppo del consorzio o Raggruppamento, allegando fotocopia di un documento d'identità nella quale si attesti:

- a) di possedere un fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2016-2018), non inferiore a:

€. 960.000,00 (euro novecento sessanta mila/00)

In caso di Consorzio o R.T.I. questo requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per la restante parte dalle mandanti in misura minima del 20% ciascuna.

- b) di essere impresa abilitata di cui all'art. 3 del DM 37/2008 (*Decreto Min. sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*) relativo alla installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (art. 1 comma 2 lett. f) del medesimo Decreto), e che quindi il Legale Rappresentante, ovvero il Responsabile Tecnico d'azienda formalmente nominato, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 del DM medesimo.
- c) di possedere la maturata esperienza minima di almeno 3 anni nella installazione e messa in funzione di impianti di scale mobili poste all'interno di infrastrutture per la mobilità pubblica di persone. (metropolitane, ferrovie, aeroporti, eccetera) di importo minimo complessivamente di 480.000,00 €. Al fine della dimostrazione del presente requisito allegare elenco di contratti analoghi degli ultimi 3 anni, indicando per ciascuno di essi: Committente, Importo, periodo di esecuzione, tipologia e consistenza dell'impianto/i installato/i.
- d) la maturata esperienza nelle operazioni di collaudo alla presenza di funzionari USTIF (Ufficio Speciale Trasporto Impianti Fissi- emanazione territoriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti italiano). Ai fini della dimostrazione del presente requisito, allegare copia di almeno due rapporti di collaudo svolti alla presenza di funzionario USTIF negli ultimi 5 anni.
- e) di disporre di un organico medio annuo, nell'ultimo anno, di almeno **n. 5 (cinque) dipendenti** muniti della necessaria abilitazione allo svolgimento dei servizi in oggetto, con le seguenti qualifiche: PES/PAV ai sensi della norma CEI 11-27.
4. (Solo nel caso di R.T.I.) dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici, contenente l'impegno irrevocabile a costituirsi in R.T.I.

4 MATERIALI, PRODOTTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI

4.1. L'appaltatore dovrà fornire tutto quanto necessario per effettuare le attività appaltate così come meglio specificato nelle Specifiche Tecniche "*Appalto per il servizio di manutenzione preventiva e correttiva delle Scale Mobili in servizio pubblico nelle stazioni della Metropolitana di Brescia*".

4.2. Tutti i materiali, le attrezzature ed i macchinari utilizzati dall'appaltatore dovranno essere idonei e certificati per le attività da svolgere e conformi alle norme di legge, con particolare riguardo a quelle sulla sicurezza e di garanzia.

4.3 Si sottolinea che il servizio comprende la fornitura dei ricambi necessari a svolgere la manutenzione.

Si informa inoltre che il Committente potrebbe richiedere, tramite e-mail, ulteriori ricambi. In questo caso le date di consegna del materiale ordinato dovranno essere preventivamente concordate con Metro Brescia mentre il luogo di consegna sarà il magazzino del deposito della metropolitana della società Metro Brescia in via L. Magnolini 3, Brescia, con spese di trasporto e consegna a carico dell'Appaltatore.

5 UTILIZZO DI SPAZI, IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE DELLA METROPOLITANA

5.1. L'accesso dell'Appaltatore e di suo personale ai locali della Committente o di altre diverse sedi indicate dalla medesima potrà essere consentito ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale. Il personale dell'Appaltatore, anche in quest'ipotesi, continuerà ad essere gestito e diretto unicamente dall'Appaltatore medesimo con esclusione di qualsiasi ingerenza e/o responsabilità della Committente. L'Appaltatore indicherà, occorrendo, un suo preposto al proprio personale e referente nei confronti della Committente.

5.2. La Committente potrà mettere a disposizione dell'Appaltatore, esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali, alcuni spazi nelle stazioni espressamente indicati di volta in volta in base alle vigenti procedure operative di Esercizio e di Manutenzione di Metro Brescia.

5.3. Tutti gli spazi dovranno essere gestiti dal personale dell'Appaltatore con la massima cura e non potranno essere utilizzati ulteriori spazi al di fuori di quelli messi a disposizione di volta in volta per le attività di manutenzione.

5.4. Al personale dell'Appaltatore sarà consentito utilizzare, esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali, gli ascensori per accedere e per spostarsi con le proprie attrezzature ai vari livelli delle stazioni e raggiungere gli accessi alle infrastrutture ferroviarie nei limiti dimensionali e di portata previsti per ciascun ascensore; **non è invece consentito l'utilizzo delle scale mobili delle stazioni per il trasporto di cose.**

5.5. Al personale dell'Appaltatore sarà inoltre consentito utilizzare, sempre esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali, l'impianto elettrico presente nelle infrastrutture della metropolitana con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere utilizzate esclusivamente le prese elettriche di tipo "industriale" e non le prese di tipo "civile" (queste ultime non sono state dimensionate per macchinari). La Committente non si assume alcun impegno circa la localizzazione dei punti serviti e la portata massima esistente dell'impianti elettrico.

5.6. Il personale dell'Appaltatore dovrà utilizzare gli impianti e le infrastrutture della Committente con la massima cura per garantirne la perfetta funzionalità ed efficienza e non potranno essere spostati/modificati i presidi antincendio e di evacuazione.

5.7. L'Appaltatore dovrà segnalare tempestivamente alla Committente eventuali malfunzionamenti o problemi agli impianti che sta utilizzando. Gli interventi di manutenzione saranno a carico della Committente. Qualora però il riparatore accertasse che il malfunzionamento o comunque i problemi riscontrati siano dovuti ad incuria o negligenza o ad altre cause imputabili all'Appaltatore, le relative spese saranno addebitate all'Appaltatore stesso.

5.8. La Committente non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni che potessero verificarsi alle attrezzature dell'Appaltatore collegate alla rete di fornitura forza motrice presente nelle infrastrutture della metropolitana.

5.1.1 Permessi di lavoro

Preventivamente allo svolgimento di servizi di manutenzione l'Appaltatore dovrà richiedere a Metro Brescia il "Permesso di Lavoro".

Per la richiesta di tale permesso l'Appaltatore dovrà fornire la data dell'intervento, eventuali modalità operative particolari (automezzi, attrezzature, ecc.) nonché le maestranze coinvolte.

Il "Permesso di Lavoro" dovrà essere ritirato presso la sede di Metro Brescia preventivamente alla esecuzione del servizio e conservato dal personale dell'Appaltatore per tutta la durata dell'intervento per eventuali verifiche da parte di incaricati di Metro Brescia.

Si fa presente che il "Permesso di Lavoro" conterrà alcune prescrizioni relative alla sicurezza, alle modalità di comportamento, agli orari di intervento, ecc. che dovranno essere totalmente e pienamente rispettate.

In caso di mancato rispetto di una o più prescrizioni contenute nel "Permesso di Lavoro" saranno addebitati all'Appaltatore tutti gli oneri derivanti da eventuali danni, sia diretti che indiretti, nonché dalle eventuali penali che saranno comminate a Metro Brescia, nella sua qualità di Conduttore, per disservizi al servizio di trasporto.

In caso di inadempienze gravi (quali, a titolo di esempio: sicurezza per le persone, danni alle infrastrutture, interruzione del servizio di pubblico trasporto, accesso non autorizzato lungo la linea) e comunque al raggiungimento della terza inadempienza, Metro Brescia potrà procedere con il recesso del contratto per colpa dell'Appaltatore.

Per ogni ulteriore indicazione fare riferimento alle Specifiche Tecniche allegate.

5.1.2 Prescrizioni tecniche nei cantieri

- Eventuali approntamenti di cantiere non devono nascondere la segnaletica di stazione;
- Eventuali approntamenti di cantiere non devono interferire con le riprese delle telecamere di sicurezza;
- Eventuali approntamenti di cantiere non devono interferire con gli impianti di rilevazione fumi;
- Eventuali approntamenti di cantiere non devono interferire con porte e saracinesche impedendone la corretta apertura/chiusura o riducendone la luce;
- Eventuali approntamenti di cantiere non devono interferire con i percorsi tattili per non vedenti posti a pavimento garantendo una fascia libera di almeno 60 cm per lato;
- Eventuali approntamenti di cantiere non devono ridurre le dimensioni dei percorsi di esodo in emergenza. In caso di interventi che modificano i percorsi di esodo di emergenza, tali interventi vanno prima concordati con il Committente.
- Prima di iniziare attività che interferiscono con il trasporto od il movimento dei passeggeri su scale mobili ed ascensori è necessario richiedere autorizzazione al Posto Centrale Operativo (PCO).

5.1.3 Interventi urgenti in caso di situazioni di pericolo

La metropolitana di Brescia è una infrastruttura del Comune di Brescia adibita al servizio pubblico di trasporto collettivo di passeggeri, con funzionamento in tutti i giorni dell'anno, domeniche e festivi compresi, e con orari prestabiliti.

In caso di situazioni di pericolo per le persone (utenti, personale di Metro Brescia, personale di altri Appaltatori, ecc.) o per le stesse infrastrutture della metropolitana, al fine di garantire che il pubblico servizio di trasporto non venga interrotto potrebbe rendersi necessario che l'Appaltatore effettui urgentemente degli interventi.

Metro Brescia si riserva pertanto di richiedere all'Appaltatore lo svolgimento di interventi urgenti in caso di situazioni di pericolo per persone ed infrastrutture. Per poter effettuare tali interventi urgenti l'Appaltatore dovrà pertanto garantire la propria disponibilità ad operare anche in orario notturno nonché in giorni festivi.

Tali interventi urgenti potranno riguardare la verifica della situazione di pericolo, per valutare la eventuale necessità di interventi per la messa in sicurezza della infrastruttura interessata.

L'Appaltatore dovrà fornire a Metro Brescia, all'avvio dell'appalto, il riferimento telefonico che dovrà essere utilizzato per la richiesta degli eventuali interventi urgenti.

Generalmente, sul posto interessato dalla situazione di pericolo sarà presente anche un addetto operativo di Metro Brescia e, nei casi più gravi, un Responsabile delle Emergenze che saranno di supporto e/o di indirizzamento per il personale dell'Appaltatore.

6 GARANZIE - ASSICURAZIONI

6.1. I servizi oggetto della prestazione contrattuale devono essere organizzati alla regola d'arte e rispondere alle caratteristiche previste della Specifiche Tecniche di gara.

6.2. Ferme le altre previsioni normative e contrattuali, l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente ai sensi dell'art. 1490 del Codice Civile (garanzia per vizi della cosa venduta) e dell'art. 1497 del Codice Civile (mancanza di qualità).

6.3. La verifica di regolare svolgimento del servizio e delle ulteriori previsioni di cui ai Documenti Contrattuali, non esonera comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento.

6.4. L'Appaltatore è tenuto alla prestazione delle assicurazioni previste nella normativa vigente e applicabile in materia e nei Documenti Contrattuali.

6.5. L'Appaltatore dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, a propria cura e spese e mantenere in vigore fino alla scadenza del contratto a condizioni e con compagnie di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, la Polizza responsabilità civile terzi e Responsabilità Civile verso Dipendenti (RCT) e verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), rilasciata da primaria compagnia assicurativa.

6.6. In considerazione del valore dell'appalto e dei relativi rischi, è richiesto un massimale RCTO non inferiore a € 3.000.000,00 unico per sinistro con sotto limite per dipendente/prestatore di lavoro non inferiore ad € 1.500.000,00.

In tale copertura dovranno essere ricompresi tutti i danni che l'appaltatore può causare a terzi ivi compresa la stazione appaltante nonché le sue società controllanti, controllate, collegate, partecipate ecc.,

A titolo esemplificativo e non limitativo dovranno intendersi richiamate:
Responsabilità Civile verso terzi (RCT)

- a. Lavori presso terzi - senza sotto limite
- b. Danni da incendio
- c. Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori - nel massimale
- d. Danni da cose in ambito lavori
- e. Danni da interruzione e sospensione attività di terzi
- f. Responsabilità civile incrociata appalto subappalto
- g. Danni a beni in consegna e custodia
- h. Danni a cose caricate, sollevate scaricate
- i. Danni da furto
- j. Danni da inquinamento accidentale
- k. Danni a cose sotto carico e scarico
- l. Danni a condutture ed impianti
- m. Rinuncia alla rivalsa nei confronti della stazione appaltante, sue società controllanti, controllate, consociate e partecipate nonché verso fornitori, subappaltatori e suoi dipendenti.

Responsabilità civile dipendenti/Prestatori di lavoro (RCO)

- a. Definizione di prestatore di lavori in base alle norme di legge in vigore
- b. Malattie professionali

Sia la garanzia RCT che la garanzia RCO devono valere anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, e, comunque laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ATS ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

6.7. La copertura dovrà essere rinnovata per tutta la durata dell'appalto.

6.8. Le suddette assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità che gravano sull'Appaltatore per legge o in forza del contratto. Conseguentemente, l'Appaltatore sarà pienamente responsabile degli eventuali danni a persone o cose, della Stazione Appaltante o di terzi, anche per gli ammontari non assicurati o rientranti nelle eventuali franchigie delle polizze.

6.9. Su richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore fornirà evidenza scritta dell'esistenza delle coperture indicate nel presente articolo prima dell'inizio dei lavori e comunicherà immediatamente per iscritto alla Stazione Appaltante l'eventuale venir meno o modifica, per qualsiasi ragione, di una qualsiasi delle suddette assicurazioni.

6.10. La Stazione Appaltante non procederà ad alcun pagamento del corrispettivo fintanto che l'Appaltatore non abbia fornito evidenza dell'esistenza delle assicurazioni previste nel presente articolo.

6.11. L'Appaltatore comunicherà alle compagnie assicuratrici qualsiasi cambiamento nella natura, estensione o programma di esecuzione delle opere e farà in modo che le coperture assicurative siano sempre adeguate a quanto previsto nel contratto e, su richiesta, l'Appaltatore fornirà alla Stazione Appaltante copia delle polizze e relative conferme di validità.

6.12. L'Appaltatore farà in modo che ogni subappaltatore o altra impresa partecipante a qualsiasi titolo all'esecuzione dei lavori, stipuli e mantenga in vigore a proprie spese analoghe coperture assicurative per quanto di propria competenza.

7 DOVERE DI RISERVATEZZA

7.1. L'Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e, comunque a non divulgare, in qualsiasi modo, l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti alla Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know-how, alle procedure ed ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell'Appaltatore da parte della Committente o, comunque, da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della prestazione. L'Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.

7.2. L'Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terzi con cui egli organizza la prestazione contrattuale.

7.3. L'Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla propria impresa.

7.4. L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto alla Committente di risolvere, con effetto immediato, il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento del relativo eventuale danno.

7.5. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

7.6. L'obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali o nel caso gli stessi siano già in possesso dell'Appaltatore alla data della formalizzazione dell'Ordine/Contratto.

8 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI DELL'APPALTATORE

8.1. Tutti gli obblighi e tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prestazione contrattuale devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Committente nei Documenti Contrattuali. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto nelle Specifiche Tecniche "*Appalto per il servizio di manutenzione preventiva e correttiva delle Scale Mobili della Metropolitana di Brescia*", in particolare rispettando quanto definito per i tempi e le modalità di esecuzione del servizio richiesto dall'Appalto.

8.2. L'Appaltatore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, in conformità alle previsioni contrattuali e alla normativa vigente e applicabile in materia.

8.3. Lo svolgimento del servizio a carico dell'Appaltatore non dovrà provocare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro della Committente al di là di quelli strettamente connessi con il tipo di attività da prestare.

8.4. L'Appaltatore si obbliga ad assumere, in proprio, ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati – per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo – a personale o cose della Committente o di terzi comunque presenti o comunque a cose pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni impartite dalla Committente.

8.5. L'Appaltatore dichiara, inoltre, che la Committente è sollevata da ogni responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'Autore)

e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'Autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

8.6. Inoltre l'Appaltatore manleva la Committente da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni contrattuali, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

8.7. L'Appaltatore deve garantire alla Committente la possibilità di verificare, con visite ispettive a semplice richiesta, la sua organizzazione produttiva, la qualità del servizio/prodotto, sia in fase preventiva sia a seguito di anomalie riscontrate.

8.8. L'Appaltatore è tenuto, altresì, pena la nullità del contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità disciplinati dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. ("*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*") ("**L. 136/2010**").

8.9. L'Appaltatore inoltre, con la sottoscrizione del contratto:

- i. accetta il Codice Etico e di Comportamento della Committente e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione "*Società Trasparente*" – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale, a rispettarne i relativi contenuti;
- ii. accetta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti – pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione "*Società Trasparente*" – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale, a rispettarne i relativi contenuti;
- iii. si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. ("*D.Lgs. 231/2001*") e dichiara, altresì, di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D.Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

8.10. Qualora l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del rapporto contrattuale gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 8.7., la Committente avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La realizzazione da parte dell'Appaltatore di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo la Committente sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

8.11. L'appaltatore deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti e applicabili disposizioni legislative e regolamentari in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

8.12. In caso di violazione degli obblighi di cui al precedente comma 8.9., la Committente, fatta salva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che confermi che l'Appaltatore è in regola con i suoi obblighi.

8.13. L'appaltatore è tenuto altresì ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta del libro unico del lavoro. La Committente si riserva di richiedere in visione l'originale del citato documento, ovvero di richiederne copia.

9 SICUREZZA SUL LAVORO

9.1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*) (**"D.Lgs. 81/2008"**) e applicabili al caso del servizio oggetto del contratto.

9.2. Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi della Committente e il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10.03.98 emanato dal Ministro dell'Interno.

9.3. L'Appaltatore, conformemente a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale dovrà dotare di apposita tessera di riconoscimento, con evidenza della data di assunzione, tutti i lavoratori occupati nell'appalto.

9.4. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a fornire alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, l'elenco del personale impiegato per lo svolgimento della prestazione medesima. Dietro semplice richiesta della Committente, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire l'aggiornamento di tale elenco.

9.5. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione di costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell'Art. 3 del D.Lgs.n. 626/1994, e rt. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006), qualora l'appalto lo richieda, il DUVRI – completo della stima degli oneri per la sicurezza – sarà redatto dalla Committente e allegato all'Ordine/Contratto.

9.6. L'Appaltatore dovrà restituire all'attenzione dell'Ufficio Approvvigionamenti, via posta elettronica all'indirizzo acquisti@bresciamobilita.it, sottoscritti per accettazione, i documenti "modello accettazione DUVRI" e "Autocertificazione requisiti D.Lgs. 81/2008" disponibili sul sito www.bresciamobilita.it Sezione "Fornitori" e Sottosezione "Accredito fornitori".

10 RISPETTO DELLE NORME AMBIENTALI

10.1. L'Appaltatore si impegna a rispettare il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (*"Norme in materia ambientale"*) e la ulteriore specifica normativa vigente in materia ambientale applicabile.

10.2. Nel caso l'attività contrattuale sia fonte di produzione di rifiuti, lo smaltimento dei medesimi sarà a totale cura dell'Appaltatore, nel rispetto delle indicazioni di legge vigenti e applicabili in materia.

10.3. Nel caso l'attività produca emissioni in atmosfera o scarichi idrici o possa determinare l'inquinamento del suolo o di falda, sarà cura dell'Appaltatore segnalarlo alla Committente, affinché l'attività possa essere organizzata adeguatamente nel rispetto del quadro autorizzativo della Committente stessa.

10.4. Nel caso di attività che richiedano qualifiche particolari in ambito ambientale, l'Appaltatore è tenuto alla puntuale dimostrazione del possesso delle medesime.

11 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

11.1. La Committente renderà noto all'Appaltatore, indicandolo nell'Ordine/Contratto o comunicandolo per iscritto prima dell'avvio della prestazione contrattuale, il nominativo del direttore individuato dell'esecuzione del contratto ("**Direttore dell'Esecuzione del Contratto**").

11.2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolge ogni attività e/o ogni adempimento ad esso spettante ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.

12 REFERENTE TECNICO DELL'APPALTATORE

12.1. L'Appaltatore è tenuto a farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza.

12.2. La nomina del Referente Tecnico dell'Appaltatore dovrà essere formalmente trasmessa alla Committente con la sottoscrizione dell'Ordine/Contratto, ovvero prima dell'avvio della prestazione contrattuale.

12.3. Il Referente Tecnico dell'Appaltatore, munito dei necessari poteri, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.

12.4. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Referente Tecnico dell'Appaltatore avranno valore come se fossero fatte direttamente al Legale Rappresentante dell'Appaltatore.

12.5. E' sempre facoltà della Committente richiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Referente.

13 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

13.1. Le comunicazioni dell'Appaltatore riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C. al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

13.2. Le comunicazioni della Committente relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate mediante raccomandata A/R o P.E.C.

13.3. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta dovranno essere presentate al Direttore dell'Esecuzione entro 5 (cinque) giorni dalla data della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

14 CORRISPETTIVO

14.1. Il corrispettivo contrattuale si intende al netto di I.V.A.

14.2. All'Appaltatore viene corrisposto per i servizi e le forniture effettivamente eseguite ed accettate dalla Committente il corrispettivo specificato nell'Ordine/Contratto, secondo gli step di fatturazione di seguito riportati:

- a consuntivo mensile

14.3. La fatturazione dovrà tassativamente riportare il codice CIG di gara.

14.4. I pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarità contributiva, entro 60 giorni dalla data fattura fine mese.

14.5. Il corrispettivo stabilito nell'Ordine/Contratto si intende accettato dall'Appaltatore in quanto remunerativo degli obblighi assunti e rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatta salva l'adozione di eventuali varianti in corso di esecuzione, ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.

15 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

15.1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale avverrà con le modalità contenute nell'Ordine/Contratto. Le fatture dovranno riportare il numero e data dell'Ordine/Contratto cui si riferiscono. Le fatture devono altresì indicare se si riferiscono a consegna parziale o totale.

15.2. I pagamenti del corrispettivo contrattuale saranno effettuati a mezzo bonifico bancario nel rispetto dei termini e delle condizioni indicati nell'Ordine/Contratto.

15.3. La Committente provvederà al pagamento del corrispettivo a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore, verificata d'ufficio dalla Committente ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.

15.4. Qualora, alla data di emissione della fattura, non sussista in capo all'Appaltatore la regolarità contributiva e previdenziale, si procederà secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

15.5. Nel caso l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese i pagamenti saranno effettuati alla Mandataria con le modalità di cui ai precedenti comma, salvo quanto previsto in Contratto/Ordine.

16 VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE - QUINTO D'OBBLIGO.

16.1. Salvo quanto previsto nel Contratto/Ordine, sono ammesse variazioni contrattuali ai sensi e nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia e, in particolare, nel rispetto dell'art. 106 del Dlgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

16.2. Salvo quanto previsto nel Contratto/Ordine, nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e non è preventivamente approvata dalla Committente. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o a rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto medesimo.

16.3. La Committente ha facoltà di chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo previsto dal contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

16.4. in ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Committente e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente

la natura delle attività oggetto del contratto e con comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

17 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

18.1. Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che si intendono qui espressamente richiamate.

18.2. La Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione della prestazione contrattuale, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

19.1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 106, c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ove applicabile.

19 CESSIONE DEL CREDITO

20.1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ove applicabile, e comunque nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010.

20 PENALITA' PER LE INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

20.1 Si elencano nel seguito le inadempienze agli obblighi contrattuali:

- 1) l'omessa, incompleta o imperfetta esecuzione delle attività relative ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di fornitura ricambi delle scale mobili;
- 2) l'utilizzo di prodotti o materiali non conformi alle Specifiche Tecniche;
- 3) l'occupazione di locali e/o spazi lungo le infrastrutture, nelle stazioni e nel deposito oltre quelli messi a disposizione;
- 4) la non corretta gestione dei rifiuti;
- 5) l'utilizzo non conforme alle normative vigenti nonché alle disposizioni contrattuali degli impianti e delle infrastrutture della metropolitana;
- 6) il mancato rispetto del tempo massimo (4gg.) di invio di un preventivo di spesa a fronte di una richiesta da parte di Metro Brescia;
- 7) il mancato rispetto del tempo massimo di consegna del materiale dalla data di ordine;
- 8) la mancata consegna del rapporto di manutenzione in formato digitale entro 4gg. dal termine della rispettiva lavorazione di manutenzione;
- 9) l'inosservanza o il mancato rispetto del calendario delle manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate;
- 10) il mancato intervento urgente sul posto entro un'ora dalla chiamata;
- 11) la mancata consegna del rapporto cartaceo di manutenzione a fine lavorazione;

Tali inadempienze, che saranno contestate per iscritto all'Appaltatore, daranno luogo a:

- diffida alla prima rilevazione della violazione di cui ai punti 1, 2, 3 e applicazione di una multa di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ad ogni successiva rilevazione;
- applicazione di una multa di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ad ogni verificarsi della violazione di cui al punto 4, oltre all'addebito di tutti gli oneri derivanti da eventuali danni, sia diretti che indiretti, ed alle eventuali penali che saranno comminate a Metro Brescia per eventuali inquinamenti;

- applicazione di una multa di euro 150,00 (centocinquanta/00) ad ogni verificarsi della violazione di cui al punto 5, oltre all'addebito di tutti gli oneri derivanti da eventuali danni, sia diretti che indiretti, ed alle eventuali penali che saranno comminate a Metro Brescia nella sua qualità di Conducente;
- applicazione di una multa di euro 30,00 (trenta/00) della violazione di cui al punto 6 ad ogni giorno di ritardo fino al giorno di ricevimento compreso;
- applicazione di una multa di euro 30,00 (trenta/00) della violazione di cui al punto 7 ad ogni giorno di ritardo fino al giorno di consegna compreso;

In caso di mancato rispetto delle tempistiche contrattuali e/o delle prescrizioni in merito a qualità e prestazioni minime si rimanda inoltre a quanto indicato nelle Specifiche Tecniche.

Per le inadempienze relative alle attività specifiche comprese nel canone mensile fare riferimento alle Specifiche Tecniche allegate.

21.2. Qualora il valore totale delle penali maturate superi il 10% del valore di contratto, Metro Brescia avrà la facoltà di risolvere i rapporti contrattuali per colpa dell'Appaltatore e di affidare a terzi la gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e di fornitura ricambi per le scale mobili.

21 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

22.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste nella normativa vigente e applicabile in materia, nel presente capitolato e nei Documenti Contrattuali, la Committente - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) decorrenza del termine essenziale di cui al punto 4 o di diffida ad adempiere;
- b) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti previsti per l'esecuzione del contratto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
- d) applicazione a carico dell'Appaltatore dei provvedimenti e/o delle sentenze di cui all'art. 108, comma 1 lett. c) e d) e comma 2 del D. Lgs.50/2016;
- e) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 6.09 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*) (**"D.Lgs. 159/2011"**);
- f) allorché l'Appaltatore risulti non in regola con il D.U.R.C. per 2 (due) richieste consecutive;
- g) grave inadempimento all'obbligo, di cui alla L. 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) nell'ipotesi di ripetute trasgressioni, da parte dell'Appaltatore, agli impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti della Committente;
- i) nell'ipotesi di affidamento a terzi della fornitura, o di parte di essa, in violazione della normativa vigente e applicabile in materia e dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- j) nell'ipotesi in cui l'Appaltatore si avvalga di personale non iscritto nei libri paga e/o dei suoi subappaltatori;
- k) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed, in particolare, del D.Lgs. 81/2008;

- l) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- m) in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le penali superino il valore massimo del 10% dell'intero ammontare netto contrattuale;
- n) nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 9;
- o) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate;
- p) violazione del Codice Etico e di Comportamento della Committente e successivi aggiornamenti;
- q) violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti;
- r) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di tutela dell'ambiente.

22.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 25.1., il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena la Committente avrà comunicato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente.

22.3. In ipotesi di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere alla Committente, oltre agli importi dovuti ai sensi del medesimo, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione della normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 502016.

22.4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

22.5. Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione della normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

22.6. La Committente avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

22.7. In caso di risoluzione da parte della Committente, l'Appaltatore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente all'esecuzione del Contratto a semplice e mera richiesta della Committente, non potendo l'Appaltatore opporre eccezione alcuna al riguardo. Non compete, infatti, all'Appaltatore la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di Appaltatore o di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione della normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

22 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

23.1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale rispetto alle caratteristiche richieste ed esplicitate nella documentazione contrattuale, la Committente ha il diritto di rifiutare la prestazione e di intimare, con Raccomandata A/R o P.E.C., di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 45 (quarantacinque) giorni entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto per diritto.

23.2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Committente ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio a terzi in danno dell'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate.

23.3. In ogni caso la Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

23.4. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti alla Committente.

23 FACOLTÀ DI RECESSO DELLA COMMITTENTE – FORZA MAGGIORE

24.1. La Committente ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni, mediante semplice comunicazione formale, con Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che l'Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione della normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

24.2. La Committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni anche in caso di conclusione o interruzione, a qualunque titolo, della gestione e/o della conduzione ovvero dell'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale, mediante semplice comunicazione formale, con Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che l'Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione della normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

24.3. La Committente non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall'Appaltatore per inadempimento del contratto qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) interruzione dei pubblici servizi;
- b) scioperi;
- c) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal Comune di Brescia o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;
- d) caso fortuito.

In tal caso è salva la facoltà della Committente di recedere dal Contratto.

24.4. In caso di recesso da parte della Committente, l'Appaltatore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente all'esecuzione del contratto a semplice e mera richiesta della Committente, non potendo l'Appaltatore opporre eccezione alcuna al riguardo. Non compete, infatti, all'Appaltatore la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di Appaltatore o di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti.

24 ESECUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE

25.1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Committente, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione della prestazione ovvero avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione della normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

25 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

26.1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, si informa che i dati forniti dalle società concorrenti saranno trattati dalla società del Gruppo Brescia Mobilità per le finalità connesse. Per l'informativa completa in materia di Privacy si rinvia al sito istituzionale (www.bresciamobilita.it/privacy).

26 FORO ESCLUSIVO

27.1. Eventuali controversie, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le parti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle stesse mediante il ricorso alla transazione nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia.

27.2. Per le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia e/o alla risoluzione del rapporto contrattuale è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

27 SPESE

28.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e eventualmente notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti (quali, a titolo esemplificativo, eventuali atti aggiuntivi al medesimo), ivi comprese le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti, le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore. A carico dell'Appaltatore restano altresì le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sulle forniture e sui servizi oggetto di affidamento.

28 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

29.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei Documenti Contrattuali, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili e vigenti in materia e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel D.Lgs. 50/2016, nel d.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile), nel D.Lgs. 81/2008 e nella L. 136/2010.

Il presente documento è sottoscritto, per accettazione, dal concorrente in fase di gara per le prestazioni di cui trattasi.

_____, li _____

FIRMA

[Legale Rappresentante (o Procuratore Speciale) del Concorrente]

NB: il documento va reso timbrato e siglato su ogni pagina